



UNIPOL NAVIGARE

Assicurazione per la Responsabilità Civile Obbligatoria,
Danni diretti e altre garanzie per Navi/Natanti ad Uso Commerciale

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Responsabilità Civile Obbligatoria, Danni diretti e altre garanzie Navi/Natanti ad uso commerciale



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Unipol NAVIGARE - Navi/Natanti ad uso commerciale"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura l'unità da diporto/motore amovibile durante la navigazione e la giacenza in acqua contro i rischi di danni a terzi e di danni diretti con possibilità di personalizzare la copertura assicurativa.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) risarcisce/indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata) concordato con il Contraente.

✓ **Responsabilità Civile Obbligatoria Navi/Natanti:** la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua della Nave/Natante per il quale è obbligatoria l'assicurazione. Inoltre sono assicurati i danni causati a terzi:

- dalla navigazione in acque private;
- dalla navigazione a vela;
- per la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (per Navi/Natanti adibiti a scuola guida);
- a terra dalla Nave/Natante durante le operazioni di varo, alaggio, trasporto e giacenza sulla terra ferma, compreso Incendio (con il limite di Euro 1.000.000 per sinistro);
- dai trasportati sulla Nave/Natante durante la navigazione o giacenza in acqua (con il limite di Euro 300.000 per sinistro) (per Navi/Natanti ad uso privato).

✓ Estensioni sempre comprese:

- guida con patente scaduta e successivamente rilasciata;
- guida in attesa di rilascio patente (con provato superamento esame teorico-pratico e patente successivamente rilasciata).

Garanzie Opzionali RC (per i dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo R.C. Auto):

✓ **Clausole Aggiuntive alla Responsabilità Civile Obbligatoria** per danni provocati in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

✓ **Danni alla Nave/Natante**, per i danni e le perdite che colpiscono la Nave/Natante assicurato per gli eventi della navigazione.

✓ **Responsabilità Civile non Obbligatoria Navi/Natanti**, per i danni involontariamente causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua della Nave/Natante non soggetto ad obbligo di assicurazione obbligatoria.

✓ **Tutela Legale**, per il rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti a un Sinistro rientrante nella garanzia R.C. Navi/Natanti.



Che cosa non è assicurato?

Per la garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria dei natanti la legge non considera terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente della Nave/Natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario della Nave/Natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario della Nave/Natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario della Nave/Natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario della Nave/Natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario della Nave/Natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per Nave/Natante in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose;
- ✗ dolo del conducente.



Ci sono limiti di copertura?

Unipol, in particolare per la Responsabilità Civile Obbligatoria della Nave/Natante, ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! mancata osservanza delle disposizioni previste dall'autorizzazione alla navigazione temporanea;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! Nave/Natante guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! danni causati a Terzi durante l'esercizio dell'attività idro-sciatoria, di traino con paracadute ascensionale o deltaplano, traino di dispositivi galleggianti;
- ! i danni occorsi quando la Nave/Natante è adibita a scuola guida nel caso in cui non sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge;
- ! in caso di danni causati dalla partecipazione della Nave/Natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! i danni provocati a terra: a dipendenti dell'Assicurato addetti al natante o a persone impegnate in lavori a bordo; a cose dell'Assicurato o lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al natante; al mezzo che effettua il trasporto del natante;
- ! se l'unità da diporto si trova in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
- ! innavigabilità dell'unità da diporto.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per i dettagli relativi a tutte le sezioni consultare il DIP Aggiuntivo R.C. Auto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione per la **sezione 2 - Responsabilità Civile** è operante per la navigazione: nelle acque del Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez ma con l'esclusione delle acque territoriali di Siria, Libia, Libano e Israele; nelle acque lungo le Coste Atlantiche fra il 44° ed il 26° parallelo Nord, purché entro il limite di 10 miglia dalla costa, ma incluse le Isole Canarie e Madeira; nelle acque Interne dei Paesi facenti parte della Comunità Europea e della Svizzera. È inoltre operante durante la giacenza a terra nei Paesi bagnati dalle predette acque sia marine che interne.
- ✓ Per la **sezione 1 - Danni alla Nave/Natante** - l'assicurazione vale per la navigazione nell'ambito delle Coste Italiane incluse Isole.
- ✓ Per la **sezione 3 - Tutela Legale** l'assicurazione vale nell'ambito del territorio italiano.
- ✓ Per le sezioni 1 - Danni alla Nave/Natante e 2 - Responsabilità Civile, la garanzia potrà essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che la Nave/Natante dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché la Nave/Natante risulti classificata per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e nel corso del contratto hai il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché, in relazione alla garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria, l'esercizio, da parte di Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati e, in relazione alle garanzie opzionali, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e del contributo al servizio sanitario nazionale. Può essere previsto il frazionamento semestrale (senza maggiorazione del premio).

Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure Unipol;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferma la scadenza prevista in polizza. Se il Contraente non paga le eventuali rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in caso di vendita/conto vendita o demolizione della Nave/Natante o furto o rapina dello stesso; in tutti questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione del premio relativo alle garanzie eventualmente colpite dal sinistro diverse dalla garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria.

Limitatamente alla sezione 1 - Danni alla Nave/Natante e per i soli rischi "atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro od a tumulti o sommosse civili, atti di terrorismo" puoi recedere dalla copertura con un preavviso di 7 giorni. Il recesso avrà Effetto allo scadere del termine di 7 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno in cui è stato inviato il preavviso con lettera raccomandata AR anticipato via email oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). Le altre coperture della sezione 1 - Danni alla Nave/Natante e le altre garanzie eventualmente previste in Polizza proseguono fino alla scadenza del contratto.

Assicurazione Responsabilità Civile Obbligatoria, Danni diretti e altre garanzie Navi/Natanti ad uso commerciale



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Unipol Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Unipol NAVIGARE - Navi/Natanti ad uso commerciale

Data: 01/01/2025 - Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultimo disponibile pubblicato

Scopo Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45; Bologna (Italia); tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046. Società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie. Con effetto a far data dal 31 dicembre 2024 Unipol Gruppo S.p.A., già società di partecipazione assicurativa capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, ha incorporato la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., acquisendone per l'effetto le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ed assumendo la denominazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. Il bilancio d'esercizio di Unipol Gruppo al 31 dicembre 2023 espone un patrimonio netto di 6.177 milioni di euro, di cui capitale sociale per 3.365 milioni di euro e totale riserve patrimoniali per 2.434 milioni di euro. Unipol Gruppo, quale società di partecipazione assicurativa, non era in precedenza tenuta a redigere la relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR), che sarà redatta per la prima volta da Unipol Assicurazioni S.p.A. con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 e sarà pubblicata nei termini di legge. Con riferimento al 31 dicembre 2023 Unipol Gruppo ha redatto e pubblicato la Relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del Gruppo Unipol, disponibile sul sito internet della società al seguente link <https://www.unipol.it/it/relazione-sulla-solvibilita-e-condizione-finanziaria-2023>.

Al contratto si applica la Legge italiana.

PRODOTTO

Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: RC RELATIVA A NAVI/NATANTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO: Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: Sezione 2, pag. 14, Art. 2.1.6.1. **Attività idro-sciatorica:** Sezione 2, pag. 14, Art. 2.1.6.2.

GARANZIE OPZIONALI: Danni alla Nave/Natante: Sezione 1, Artt. 1.1, 1.2, pag. 8. **Responsabilità Civile relativa a Navi/Natanti non soggetti all'obbligo:** Sezione 2, Artt. 2.2.1 pag. 15. **Tutela legale:** Sezione 3, Art. 3.1, 3.2, 3.3 pag. 18.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: RC RELATIVA A NAVI/NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO: Rinuncia alla Rivalsa per danni causati a cose di Terzi trasportati su Unità priva di motore data a noleggio con equipaggio o di Nave/natante ad uso pubblico: Sezione 2, pag. 16, Art. 2.2.4.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione "Che cosa non è assicurato?"

Ci sono limiti di copertura?

RC RELATIVA A NAVI/NATANTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

DANNI ALLA NAVE/NATANTE, esclusioni per i danni: - da dolo del Comandante o dell'Assicurato; - da ostilità, fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra; mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico; guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi; - da cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze e da ogni tentativo fatto a tali fini; da atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli; - da atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri; - pirateria; - da qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini; - da qualunque fatto del Comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze; - da vizio intrinseco occulto, vetustà, deficiente manutenzione della Nave/Natante da parte dell'Armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il Comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare; - da eccessiva caricazione, anche se in concorso con avvenimenti di mare, insufficiente provvista di combustibile; - da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; - da qualsiasi malattia trasmissibile, a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza; - da uso o funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, codice dannoso, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.

La garanzia non è inoltre operante in relazione a: - richieste od azioni, sia contrattuali che extracontrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentati da chicchessia contro la Nave/Natante; - spese inerenti a quarantena, sosta forzata, a svernamento, a presa fra i ghiacci, a cambiamento forzato di via o di viaggio, a prestiti contratti dal Comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in Avaria comune; - conseguenze della determinazione dell'Assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

DANNI ALLA NAVE/NATANTE, Limitazioni. - la Nave/Natante non potrà essere rimorchiata/o (salvo che si tratti di rimorchio conforme agli usi oppure che la stessa necessiti di soccorso) né tanto meno potrà prestare servizi di rimorchio o di soccorso in forza di contratto preventivamente stipulato dai suoi Proprietari, Comandanti, Amministratori o Noleggiatori; - in caso di vizio intrinseco occulto della Nave/Natante è escluso qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

L'Assicurato perde ogni diritto all'indennità nel corso del contratto stesso quando: - venga meno la validità/possesso dei documenti relativi alla Nave/Natante quali: il Certificato di Classificazione o di altro certificato prescritto dalle Autorità competenti a norma delle leggi vigenti, salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico di Unipol; - sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso di Unipol, l'Assicurato copra altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza alla nave per scafo ed apparato motore; - l'Assicurato non abbia notificato ad Unipol, entro 15 giorni, la costituzione di ipoteche.

DANNI ALLA NAVE/NATANTE, Franchigie. In caso di colpa nautica dell'Assicurato Comandante della Nave/Natante, le indennità o la parte di indennità proporzionale alla quota di proprietà vengono ridotte del 50% se la patente gli è stata ritirata definitivamente e del 25% se gli è stata ritirata temporaneamente. Le stesse riduzioni verranno applicate anche al di fuori del caso di comproprietà, se il Comandante è interessato o cointeressato all'Assicurazione.

RESPONSABILITÀ RELATIVA A NAVI/NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO, Limitazioni. L'Assicurazione non è operante: - nel caso di Nave/Natante adibito a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di Nave/Natante con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; - nel caso in cui il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; - in caso di dolo del Conducente; - se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - se la Nave/Natante si trova in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione; - in caso di Innavigabilità della Nave/Natante; - in caso di danni causati dalla partecipazione della Nave/Natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche; - per i danni involontariamente causati dalla navigazione della Nave/Natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati compresi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento; - nel caso di danni subiti dai componenti dell'equipaggio; - se i danni sono derivati dalla proprietà o dall'utilizzo di attrezzature o impianti installati sulla Nave/Natante, che non siano finalizzati a rendere possibile la navigazione o giacenza in acqua di quest'ultimo; - danni causati alle reti sommerse; - danni causati alla Nave/Natante rimorchiato ed alle persone su quest'ultimo trasportate.

Garanzie opzionali RESPONSABILITÀ RELATIVA A NAVI/NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO. RINUNCIA ALLA RIVALSA PER DANNI CAUSATI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU UNITÀ DA DIPORTO PRIVA DI MOTORE DATA A NOLEGGIO CON EQUIPAGGIO O DI NAVE/NATANTE AD USO PUBBLICO *Esclusioni* Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, furto o da smarrimento.

TUTELA LEGALE, Esclusioni L'Assicurazione non è operante: - se la Nave/Natante non è coperta/o da valida ed operante Assicurazione di Responsabilità Civile per i danni causati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua; - in caso di trasporto di persone o cose, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; - se il Conducente della Nave/Natante viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione); - se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di navigazione sotto l'influenza dell'alcool; - se il Conducente della Nave/Natante venga imputato per guida in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; - per le controversie in materia amministrativa, fiscale, tributaria, relative al diritto di famiglia e in materia di successioni e donazioni; - in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relativi allenamenti, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento della gara salvo che si tratti di regate veliche; - per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sulla Nave/Natante assicurato; - se la Nave/Natante è usata in difformità da quanto indicato nei documenti di immatricolazione, nelle indicazioni del certificato o della licenza di navigazione o del Codice della Navigazione; - per controversie derivanti dall'esercizio di attività idrosportiva salvo che nella copertura R.C. della Nave/Natante sia prevista l'estensione a tale attività; - per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanza radioattive; - per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato d'allarme; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile qualora l'Assicurato venga perseguito in sede penale; - se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del natante secondo la normativa vigente; - in caso di insufficienza nelle misure e sistemi di Ormeaggio, di ancoraggio e di protezione della Nave/Natante durante la giacenza in acqua; - per le controversie relative alla Nave/Natante adibite a servizio pubblico; - per le controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; - per contestazioni e fatti connessi all'immigrazione clandestina; - per i casi di adesione a class action; - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere o degli oneri fiscali.

Tutela Legale, Limitazioni - La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza; - In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controversie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente.



chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto UNIPOL NAVIGARE - Navi/Natanti ad uso commerciale - è destinato ai proprietari di Unità utilizzate a scopo commerciale. Si tratta di persone fisiche o giuridiche con esigenza di assolvere principalmente all'obbligo di copertura di responsabilità civile obbligatoria, di proteggersi contro i danni alla Nave/Natante nonché dall'onere delle spese legali per la difesa degli interessi in relazione al suo utilizzo.

Questo prodotto è rivolto anche ai proprietari, persone fisiche e giuridiche, di imbarcazioni prive di motore e di navi maggiori di 25 tonnellate di stazza lorda - non soggette alla Responsabilità Civile Obbligatoria - con esigenza principale di protezione contro i rischi di Responsabilità Civile per danni a terzi causati dalla navigazione, per danni alla Nave/Natante, nonché per spese legali per la difesa degli interessi in relazione al suo utilizzo.

Quale destinatario del prodotto, al proprietario viene equiparato l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario della Nave/Natante in leasing.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 9% per la Sezione Responsabilità Civile (obbligatoria e non), a 11% per la Sezione danni alla Nave/Natante e 30% per la Sezione Tutela Legale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno non eccedente € 50.000,00.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C.N. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi a una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Unipol www.unipol.it• Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da RCN Obbligatoria) Ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per le garanzie "Infortuni del Conducente/Comandante e trasportati dall'Unità da diporto" e "Tutela Legale" Unipol e il contraente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/ad un collegio di medici/ad un arbitro.• Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte sono applicate ai premi netti, come segue: R.C.N.: 12,50% (7,50% se RC non dell'obbligo), oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale); DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO: 0,05%; INFORTUNI DEL CONDUCENTE: 2,50%; ASSISTENZA: 10%; TUTELA LEGALE: 12,50%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL NAVIGARE

**Assicurazione di Responsabilità Civile Obbligatoria,
Danni diretti e altre garanzie per Navi/Natanti ad Uso Commerciale**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 09055 / N02 / 00000 / C – Ed. 01 / 01 / 2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 33
A - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	4 di 33
SEZIONE 1 - DANNI ALLA NAVE/NATANTE	8 di 33
SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER NAVI/NATANTI	12 di 33
2.1 - Responsabilità Civile relativa a Navi/Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione	12 di 33
2.2 - Responsabilità Civile relativa a Navi/Natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione	15 di 33
SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE	18 di 33
B - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	22 di 33
B.1 - Danni alla Nave/Natante	22 di 33
B.2 - Responsabilità Civile per Navi/Natanti	25 di 33
B.2.1 - Responsabilità Civile relativa a Navi/Natanti soggetti all'obbligo di assicurazione	25 di 33
B.2.2 - Responsabilità Civile relativa a Navi/Natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione	26 di 33
B.3 - Tutela Legale	27 di 33
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	29 di 33

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Definizioni comuni a più sezioni

- **Alaggio:** l'operazione con cui si trae in secco la Nave/Natante
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Codice (Codice delle Assicurazioni Private):** il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Comandante/Conducente:** il soggetto abilitato al comando della Nave/Natante al quale è affidata la conduzione della stessa.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Denuncia:** avviso del verificarsi di un Sinistro da parte dell'Assicurato alla Società
- **Disdetta:** comunicazione con cui il Contraente e/o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto Assicurativo.
- **Ebbrezza Alcolica:** la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore alle disposizioni vigenti.
- **Effetto:** data in cui acquistano efficacia le garanzie prestare
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
- **Franchigia:** l'importo, che resta a carico dell'Assicurato, da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile una volta dedotto l'eventuale Scoperto.
- **Furto:** la sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi di Polizza.
- **Innavigabilità:** l'assenza delle condizioni e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza così come anche disposto da norme di legge e da regolamenti.
- **Massimale:** l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'Assicurazione.
- **Nave/Natante:** qualsiasi unità destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre, per uso diverso dal diporto.
- **Periodo di Assicurazione:** periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
- **Polizza:** il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Porto:** complesso delle strutture amovibili e inamovibili poste sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o di un corso d'acqua, atto a consentire l'approdo, l'Ormeggio e la protezione dalle avverse condizioni meteorologiche alla Nave/Natante.
- **Premio:** la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.
- **Premio netto:** somma dovuta dal Contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria per Nave/Natante, del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)
- **Rapina:** la sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.
- **Rivalsa:** il diritto della Società di recuperare - nei confronti del Contraente, dell'Assicurato o di Terzi - le somme che abbia dovuto pagare nei casi in cui la Società stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione ovvero nei casi di responsabilità di terzi per Sinistro risarcito, ai sensi dell'Art.1916 del Codice Civile.
- **Scoperto:** la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.

- **Sinistro:** il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Società:** Unipol Assicurazioni S.p.A. vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
- **Unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.
- **Varo:** l'operazione con cui si fa scendere in acqua la Nave/Natante.

Definizioni relative alla sezione 1) Danni alla Nave/Natante

- **Abbandono:** l'atto con il quale l'Assicurato trasferisce alla Società la proprietà delle cose assicurate e acquista il diritto a ricevere l'indennità per perdita totale ai sensi dell'art. 540 Cod. Nav.
- **Apparato Motore:** il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed elettronico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
- **Avaria comune:** le conseguenze economiche (danni e spese) di un provvedimento preso dal comandante della nave per la salvezza comune della spedizione a fronte di un rischio che, se realizzato, avrebbe coinvolto tutti i partecipanti alla spedizione, i quali ripartiscono fra loro le conseguenze del provvedimento adottato.
- **Avaria particolare:** danni parziali all'oggetto assicurato causati da evento accidentale, colpa nautica o vizio latente.
- **Ormeggio:** serie di operazioni o manovre per fissare una Nave/Natante ad apposite bitte in un Porto, impedendo con ancore, catene e cime, che venti, moto ondoso e correnti possano spostare l'unità dalla posizione prescelta.
- **Perdita totale:** il danno consistente nella perdita o nella distruzione della nave/natante assicurato ovvero nel suo danneggiamento in misura tale da non renderne possibile o economicamente conveniente la riparazione ai sensi dell'art. 540 Cod. Nav.
- **Porto di rilascio:** Porto verso il quale il capitano decide di dirigersi, mutando la rotta prestabilita, in caso di emergente pericolo per la spedizione, o per riparare danni occorsi.
- **Scafo:** la struttura portante della Nave/natante assicurato con le sue pertinenze e accessori, esclusi l'Apparato Motore ed i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto.
- **Somma Assicurata:** importo nei limiti del quale la Società si impegna a fornire la propria prestazione.
- **Vizio occulto:** vizio latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza che compromette il regolare e buon funzionamento della Nave/Natante.

Definizioni relative alla sezione 2) Assicurazione per la Responsabilità Civile per Navi/Natanti

- **Contrassegno:** il tagliando rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del Premio.
- **Tariffa:** l'insieme dei fattori di Rischio che concorrono a definire il Premio determinato dalla Società in vigore al momento della stipulazione o dell'eventuale rinnovo del contratto.
- **Terzi:** coloro che vengono definiti come tali dall'Art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

Definizioni relative alla sezione 3) Tutela Legale

- **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia:** la Compagnia cui Unipol Assicurazioni S.p.A. affida la gestione dei Sinistri Tutela Legale.
- **Assicurato:** il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, i trasportati per i casi assicurativi connessi alla Nave/Natante indicato in Polizza.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Contravvenzione:** violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda.
- **Organismo di mediazione:** organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
- **Risoluzione:** causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della Prestazione. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una "clausola risolutiva espressa" con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

- **Spese di giustizia:** spese che il condannato deve rimborsare allo Stato.
- **Spese di soccombenza:** spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.

Art. A.1 - Durata del Contratto

Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.

L'Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)

I contratti di durata inferiore all'anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis del Codice.

È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, Furto, Rapina o Appropriazione indebita della Nave/Natante. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell'eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Art. A.2 - Determinazione del Premio e Applicazione delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'Effetto della Polizza.

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento alla Nave/Natante ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa.

Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto ad esibire la documentazione atta ad individuare la Nave/Natante da assicurare e la sua titolarità ove richiesta.

Art. A.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio troveranno applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile e, per la sezione Danni alla Nave/Natante, l'articolo 522 del Codice della navigazione.

Art. A.4 - Pagamento del Premio

Il Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato alla consegna della Polizza. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio intermedie successive.

Il Premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate salvo i casi espressamente previsti ai successivi articoli:

A.6 - trasferimento della proprietà della Nave/Natante assicurato;

A.7 - Cessazione del rischio per demolizione della Nave/Natante assicurato;

A.8 - Risoluzione per Furto totale, Rapina o appropriazione indebita della Nave/Natante assicurato;

1.9 - Facoltà di recesso in caso di sinistro.

Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e contrassegni previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società.

Il pagamento del Premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la Società;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del Premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del Premio.

Art. A.5 - Sostituzione del contratto e conguaglio del Premio

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, ferma restando la sua scadenza annuale, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto della Polizza sostituita.

Art. A.6 - Trasferimento della proprietà della Nave/Natante assicurato

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà della Nave/Natante assicurato, fornendone idonea documentazione e restituendo all'Agenzia/Punto Vendita il certificato di assicurazione ed il contrassegno relativi alla Nave/Natante alienato.

In questo caso, a scelta irrevocabile del Contraente, viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altra Nave/Natante

L'alienante può chiedere che il contratto sia reso valido per un'altra Nave/Natante di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni. In questo caso la Società procederà per la nuova Nave/Natante all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.

b) Cessione del Contratto

L'alienante può chiedere che il contratto stipulato per la Nave/Natante alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice. Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Sono ammesse ulteriori cessioni del Contratto.

Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

Per l'assicurazione della stessa Nave/Natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del Contratto

L'alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per la Nave/Natante alienato. In tal caso la Società provvederà all'annullamento del contratto, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato, nonché al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e contrassegno.

d) Conto vendita

Se la Nave/Natante viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altra Nave/Natante, purché tale unità appartenga allo stesso Proprietario (o Locatario nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni.

Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altra Nave/Natante e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il Contraente chieda l'annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del Premio netto pagato e non goduto a

partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e il Contrassegno relativi alla Nave/Natante consegnato.

Art. A.7 - Cessazione del rischio per demolizione della Nave/Natante assicurato

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione della Nave/Natante assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società ed a restituire all'Agenzia/Punto Vendita il certificato di assicurazione e Contrassegno.

In tale caso, il Contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna della Nave/Natante assicurato per la demolizione.

Il contratto si risolve e la Società rimborsa la parte di Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C. Obbligatoria, del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, e ciò dalla data di consegna/presa in carico della Nave/Natante assicurato presso il demolitore risultante dalla documentazione indicata sopra.

Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra Nave/Natante assicurato di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del Premio.

Art. A.8 - Risoluzione per Furto totale, Rapina o appropriazione indebita della Nave/Natante assicurato

In caso di Furto totale, Rapina o appropriazione indebita della Nave/Natante assicurato il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e contrassegno all'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'Assicurazione non ha Effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). Da quel momento in poi i danni causati dalla navigazione della Nave/Natante assicurato, se si tratta Nave/Natante soggetto ad obbligo di assicurazione di responsabilità civile della navigazione, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).

Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. A. 9 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. A.10 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli oneri relativi all'Assicurazione, presenti e futuri, stabiliti per legge, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. A.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

Art. A.12 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Ferma l'operatività delle garanzie prestate fino all'ora e alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la Società si obbliga, in caso di vincolo indicato in Polizza a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni Sinistro in cui sia stata coinvolta la Nave/Natante assicurato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o della rata di Premio, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di danni subiti dalla Nave/Natante assicurato in seguito al verificarsi degli eventi descritti nella sezione "Danni alla Nave/Natante assicurato", l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto all'ente o alla società vincolataria - e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza - fino all'ammontare del credito residuo.

La garanzia Danni alla Nave/Natante è operante purché sia richiamata sulla scheda di Polizza, sia indicata la relativa Somma Assicurata e sia stato pagato il Premio.

Art. 1.1 - Cosa Assicura (Rischi assicurati)

La Società assicura i danni e le perdite che colpiscono la Nave/Natante assicurato a causa di:

- tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione;
- atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro, od a tumulti o sommosse civili;
- atti vandalici e atti di terrorismo;
- accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco e manipolazione del carico, nonché di rifornimento di combustibile;
- vizio intrinseco occulto della nave, che non potesse essere scoperto con la ordinaria diligenza, con esclusione peraltro di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto.

La Società risponde anche se il Sinistro dipende da atto o fatto del Comandante o degli altri componenti dell'equipaggio (Art. 524 del Codice della Navigazione), purché vi sia rimasto estraneo l'Assicurato, e ferme le esclusioni di cui al successivo Art. 1.3 - Cosa non assicura (Esclusioni). Tuttavia se l'Assicurato è anche Comandante della Nave/Natante, la Società risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo, salvo quanto previsto dal successivo Art. 1.7- Colpa dell'Assicurato Comandante della nave.

Art. 1.2 - Somma Assicurata

La somma assicurata indicata in Polizza è il valore attribuito dal Contraente alla Nave/Natante assicurato e in conformità all' art. 515 del Codice della Navigazione equivale a stima; essa comprende:

- a. lo scafo con tutte le sue pertinenze ed accessori;
 - b. l'apparato motore con i suoi organi ausiliari e dotazioni di rispetto;
- e, se di proprietà dell'Assicurato, comprende anche:
- c. gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici;
 - d. le vettovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.

Art. 1.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

La Società non risponde dei danni e delle perdite dipendenti direttamente od indirettamente da:

- a) ostilità, fatti, atti od operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra; mine, torpedini, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico; guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- c) atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- d) pirateria;
- e) qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- f) dolo del Comandante o dell'Assicurato;
- g) qualunque fatto del Comandante o dell'equipaggio a terra e sue conseguenze;
- h) vizio intrinseco salvo il caso del vizio occulto di cui all'Art. 1.1 - Cosa assicura (Rischi assicurati); vetustà, deficiente manutenzione della nave da parte dell'Armatore o dei suoi dipendenti, che non siano il Comandante e gli altri componenti dell'equipaggio, anche se in concorso con avvenimenti di mare;
- i) eccessiva carica, anche se in concorso con avvenimenti di mare; insufficiente provvista di combustibile;
- j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

- k) qualsiasi malattia trasmissibile, a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza;
- l) uso o funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, codice dannoso, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura Assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o Indennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o Indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La garanzia non è inoltre operante in relazione a:

- m) richieste od azioni, sia contrattuali che extracontrattuali, per danni di qualsiasi specie, presentati da chicchessia contro la Nave/Natante;
- n) spese inerenti a quarantena, sosta forzata, svernamento, presa fra i ghiacci, cambiamento forzato di via o di viaggio, prestiti contratti dal Comandante nell'esercizio dei suoi poteri, salvo che dette spese siano ammesse in Avaria comune;
- o) conseguenze della determinazione dell'Assicurato di non volersi valere delle disposizioni limitative del debito sancite dalla legge italiana, o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, e ciò anche nel caso di mutui o debiti per riparazioni di avarie.

La Nave/Natante non potrà essere rimorchiato - salvo che si tratti di rimorchio conforme agli usi oppure che la stessa necessiti di soccorso - né tanto meno potrà prestare servizi di rimorchio o di soccorso in forza di contratto preventivamente stipulato dai suoi Proprietari, Comandanti, Amministratori o Noleggiatori.

Art. 1.4 - Dove vale la copertura (Estensione territoriale)

L'Assicurazione vale per la navigazione nell'ambito delle Coste Italiane incluse le isole.

La garanzia potrà essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che la Nave/Natante dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché la Nave/Natante risulti classificata per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

Art. 1.5 - Presupposti essenziali dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata a condizione:

- a) che la Nave/Natante sia in possesso di Certificato di Classificazione o di altro certificato prescritto dalle Autorità competenti a norma delle leggi vigenti e in conformità alla "dichiarazione di navigabilità e/o alle annotazioni di sicurezza";
- b) che non si siano assicurate altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza alla nave per scafo ed apparato motore;
- c) che la Nave/Natante non sia gravata da ipoteche oltre quelle dichiarate per iscritto dall'Assicurato.

In mancanza di tali condizioni la garanzia Danni alla Nave/Natante è inefficace, fermo il diritto della Società a percepire l'intero Premio e al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Analogamente, l'Assicurato perde ogni diritto all'indennità per la garanzia Danni alla Nave/Natante quando vengono meno, nel corso del contratto stesso, i presupposti elencati in precedenza, e cioè:

- 1) quando venga meno la validità dei documenti indicati alla lettera a), salvo che ciò dipenda da avvenimento a carico della Società;
- 2) quando sotto qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto della Società, l'Assicurato copra altre somme in eccedenza alla valutazione attribuita in Polizza alla nave per scafo ed apparato motore;
- 3) quando l'Assicurato non abbia notificato alla Società, entro 15 giorni, la costituzione di ipoteche.

La garanzia Danni alla Nave/Natante sarà operante anche successivamente al verificarsi delle predette circostanze solo se queste ultime siano espressamente accettate dalla Società e a decorrere dalla predetta accettazione.

Art. 1.6 - Recesso della Società per fallimento dell'Assicurato

In caso di fallimento dell'Assicurato, o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, la Società, nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione del

provvedimento giudiziario od amministrativo, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione Danni alla Nave/Natante con le modalità e gli effetti dell'Art. 1.9 Facoltà di recesso in caso di sinistro.

L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte proporzionale del Premio netto pagato e non goduto relativo all'Assicurazione Danni alla Nave/Natante per il periodo decorrente dal giorno di effetto del recesso. In tal caso le altre garanzie eventualmente prestate con il contratto proseguono fino alla naturale scadenza di quest'ultimo.

Art. 1.7 - Colpa dell'Assicurato Comandante della Nave/Natante

Quando il Comandante è anche proprietario o comproprietario della nave e venga accertata la sua colpa nautica, le indennità, od in caso di comproprietà la parte di indennità proporzionale alla quota di proprietà, vengono ridotte del 33 % se la patente gli è stata ritirata definitivamente e del 25 % se gli è stata ritirata temporaneamente.

Quando, al di fuori del caso di proprietà o comproprietà, il Comandante sia interessato o cointeressato nell'assicurazione della Nave/Natante, e venga accertata la sua colpa nautica, su quanto al Comandante spetti per la sua parte di interesse nell'assicurazione si applicano le riduzioni di cui al precedente comma.

Art. 1.8 - Cessione dei diritti derivanti dalla Polizza

La cessione a terzi, effettuata prima che avvenga il Sinistro, dei diritti derivanti dalla Polizza in relazione alla garanzia Danni alla Nave/Natante non è valida e non è opponibile alla Società se non vi sia stato il suo consenso scritto.

Ove la Società abbia dato il suo consenso, i diritti si trasferiscono dal cedente al cessionario, il quale dovrà obbligarsi solidalmente con il cedente al pagamento del Premio ed alla osservanza degli altri obblighi previsti dalla Polizza.

Art. 1.9 - Facoltà di recesso in caso di Sinistro

In deroga a quanto indicato nell'Art. A.1 - Durata del contratto, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 90° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società può recedere dalla copertura prestata con la presente Sezione 1) "Danni alla Nave/Natante" dandone avviso all'Assicurato con lettera raccomandata AR anticipata via e-mail oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della notificazione, se la Nave/Natante, al momento della notificazione medesima, si trova ormeggiata/o od ancorata/o in porto. Se la Nave/Natante al momento della notificazione si trova in navigazione, il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello in cui la Nave/Natante è ormeggiata od ancorata nel primo porto di scalo.

Se, prima della scadenza dei termini di cui sopra, la Nave/Natante carichi merce o riprenda il mare, l'Assicurazione cessa con l'inizio della caricazione od al momento in cui la Nave/Natante molla gli ormeggi o salpa l'ancora per partire.

Se, infine, si deve procedere a riparazioni della nave a carico della Società, il recesso non ha effetto fino a che le riparazioni non siano compiute, salvo che la Nave/Natante carichi merce, nel qual caso il recesso ha effetto immediato.

L'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte proporzionale del Premio pagato e non goduto relativo alla garanzia Danni alla Nave/Natante per il periodo decorrente dal giorno di effetto del recesso.

La Società non procede al rimborso se il Sinistro, in seguito al quale è stato esercitato il Recesso, è relativo a perdita totale o abbandono oppure è stato causato da Furto totale, Rapina, Appropriazione Indebita.

Le altre garanzie eventualmente prestate con il contratto proseguono fino alla naturale scadenza di quest'ultimo.

Art. 1.10 - Facoltà di recesso rischi scioperi e atti di terrorismo

In deroga a quanto indicato nell'art. A.1 - Durata del contratto, la Società e il Contraente/Assicurato hanno facoltà di recedere dalla copertura Danni alla Nave/Natante con un preavviso di 7 giorni limitatamente ai seguenti rischi:

- atti di scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendono parte ad atti faziosi o contro la libertà del lavoro od a tumulti o sommosse civili;
- atti di terrorismo.

Il recesso avrà effetto allo scadere del termine di 7 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno in cui è stato

inviato il preavviso da una delle parti con lettera raccomandata A.R. anticipata via e-mail oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). Tuttavia, la copertura può essere riattivata successivamente all'invio del preavviso e prima della scadenza dei 7 giorni, previo accordo tra le parti con una revisione del premio e/o condizioni e/o garanzia.

In caso di recesso, le altre garanzie relative alla sezione Danni alla Nave/Natante e relative ad altre sezioni eventualmente prestate con il contratto proseguono fino alla naturale scadenza di quest'ultimo.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE 1 - DANNI ALLA NAVE/NATANTE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/scoperti
Art. 1.1 Cosa Assicura (Rischi assicurati)	Danni e perdite che colpiscono la Nave/Natante	Somma assicurata indicata in polizza	Franchigia fissa indicata sulla scheda di polizza per tutti i danni ad esclusione di Perdita totale, Abbandono e Avaria comune. Scoperto in caso di colpa nautica del Comandante proprietario/comproprietario della Nave/Natante come previsto all'art. B.1.5.

2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA NAVI/NATANTI

La garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria per Navi/Natanti è operante purché sia richiamata sulla scheda di Polizza, sia indicato il relativo Massimale e sia stato pagato il Premio.

Art. 2.1.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)

In conformità alle norme del Codice, la Società assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti nella scheda di Polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua della Nave/Natante descritta/o in Polizza.

Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'Assicurazione copre anche:

- a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private della Nave/Natante assicurata/o;
- b) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione con il solo ausilio delle vele;
- c) la Responsabilità Civile per i danni provocati a terra dalla Nave/Natante, ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza delle operazioni di: Varo, Alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma della medesima ivi compresi quelli cagionati dall'Incendio della Nave/Natante comunque verificatosi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 1.000.000,00 per ogni Sinistro;
- d) **per Navi/Natanti ad uso privato:** Responsabilità Civile dei trasportati sulla Nave/Natante indicata/o in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua della Nave/Natante assicurata/o. La garanzia è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 300.000,00 per ogni Sinistro;
- e) **per Navi/Natanti adibiti a scuola guida:** la Responsabilità Civile dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni all'allievo Conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati Terzi; non è invece considerato Terzo l'allievo che sia alla guida della Nave/Natante per la relativa prova pratica.

La Società inoltre assicura i Rischi definiti nelle "Condizioni Aggiuntive" quando tali condizioni siano state espressamente richiamate in Polizza.

In questo caso, come pure relativamente ai precedenti punti a), b), c), d), e) i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.

Art. 2.1.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni e Rivalsa)

L'Assicurazione non è operante:

- nel caso di Nave/Natante adibito a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso in cui il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di danni causati a Terzi durante l'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino con paracadute ascensionale o di deltaplano, traino di dispositivi galleggianti;
- in caso di dolo del Conducente;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- in caso di danni causati dalla partecipazione della Nave/Natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- se la Nave/Natante si trova in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
- in caso di Innavigabilità della Nave/Natante.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Limitatamente ai DANNI PROVOCATI A TERRA, Art. 2.1.1 - Cosa assicura (Rischio assicurato) punto c), l'Assicurazione inoltre non è operante:

- per i danni cagionati ai dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio della Nave/Natante ovvero a persone impegnate a qualsiasi titolo in lavori a bordo della Nave/Natante stesso;
- per i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
- per i danni alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al servizio della Nave/Natante;
- per i danni cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 2.1.3 - Dove vale la copertura (Estensione territoriale)

L'Assicurazione vale:

- nelle acque del Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez ma con l'esclusione delle acque territoriali di Siria, Libia, Libano e Israele; nelle acque lungo le Coste Atlantiche fra il 44° ed il 26° parallelo Nord, purché entro il limite di 10 miglia dalla costa, ma incluse le Isole Canarie e Madeira; nelle acque Interne dei Paesi facenti parte della Comunità Europea e della Svizzera;
- a terra, nei Paesi bagnati dalle predette acque sia marine che interne.

La garanzia potrà essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che la Nave/Natante dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché la Nave/Natante risulti classificata per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

Art. 2.1.4 - Rinuncia al diritto di Rivalsa

La Società rinuncia gratuitamente ad esercitare il diritto di Rivalsa nei seguenti casi:

- se il Conducente non è ancora abilitato alla guida ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida per la navigazione svolta in tale data;
- se il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida per la navigazione svolta in tale data; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione. La Società non eserciterà parimenti il diritto di Rivalsa qualora il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente della Nave/Natante assicurato a causa del Sinistro stesso.

Art. 2.1.5 - Sostituzione del certificato di assicurazione e del Contrassegno

Qualora si debba procedere alla loro sostituzione, il certificato di assicurazione e il Contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

La Società, su richiesta e a spese del Contraente, rilascia un duplicato del certificato di assicurazione e del Contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire alla Società il certificato di assicurazione e il Contrassegno deteriorati. Nel caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Come personalizzare la garanzia Responsabilità Civile Obbligatoria per Navi/Natanti

Art. 2.1.6 - CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Le clausole aggiuntive descritte di seguito sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza e ne sia stato pagato il Premio.

Art. 2.1.6.1 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.1.2 - Cosa non assicura (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia ad esercitare il diritto di Rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 2.1.6.2 - Attività idrosciatoria

A parziale deroga di quanto indicato al precedente Art. 2.1.2 - Cosa non assicura (Esclusioni e Rivalsa) l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a Terzi, inclusa la persona trainata, durante l'esercizio dell'attività idro-sciatoria, traino di paracadute ascensionale o deltaplano, traino di dispositivi galleggianti.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE 2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA NAVI/NATANTI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ scoperti
Art. 2.1.1 Cosa assicura (Rischio assicurato)	Art. 2.1.1. a) R.C. per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private	Massimale indicato in polizza	
	2.1.1. b) R.C. per i danni causati dalla navigazione con il solo ausilio delle vele		
	2.1.1. c) R.C. per i danni provocati a terra	€ 1.000.000,00 per ogni Sinistro	
	2.1.1. d) Solo per Navi/Natanti ad uso privato R.C. dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati	€ 300.000,00 per ogni Sinistro	
	2.1.1. e) Solo per Navi/Natanti adibiti a scuola Guida R.C.dell'istruttore durante le esercitazioni		
Art. 2.1.6 Clausele aggiuntive a pagamento	2.1.6.1 - Attività idro-sciatoria	Massimale indicato in polizza	
	2.1.6.2 - Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza		

2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA A NAVI/NATANTI NON SOGGETTE/I ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Art. 2.2.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)

La Società assicura i Rischi della Responsabilità Civile impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti nella scheda di polizza - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua della Nave/Natante descritta/o in Polizza.

Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'Assicurazione copre anche:

- a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private della Nave/Natante assicurata/o;
- b) **per Navi/Natanti adibiti a scuola guida:** la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni causati dall'allievo conducente e dall'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati Terzi; non è invece considerato Terzo l'allievo che sia alla guida della Nave/Natante per la relativa prova pratica;
- c) **per navi/natanti privi di motore:**
 - la Responsabilità Civile del conducente, del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario della Nave/Natante per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da banchina sulla Nave/Natante e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni alle cose trasportate od in consegna nonché i danni ai mezzi sotto carico e scarico. Le persone trasportate sulla Nave/Natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;
 - la Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione a regate veliche.

La Società inoltre assicura i Rischi definiti nelle "Condizioni Aggiuntive" quando tali condizioni siano state espressamente richiamate in Polizza.

In questo caso, come pure relativamente ai precedenti punti a), b), c), i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della garanzia principale e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

Art. 2.2.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

L'Assicurazione non è operante:

- nel caso di Nave/Natante adibito a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso in cui il Conducente al momento del Sinistro guidi in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del Conducente ;
- se la Nave/Natante si trova in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
- in caso di Innavigabilità della Nave/Natante.;
- in caso di danni causati dalla partecipazione della Nave/Natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione della Nave/Natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati compresi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento;
- nel caso di danni subiti dai componenti dell'equipaggio;

- se i danni sono derivati dalla proprietà o dall'utilizzo di attrezzature o impianti installati sulla Nave/ Natante, che non siano finalizzati a rendere possibile la navigazione o giacenza in acqua di quest'ultimo;
- danni causati dalle reti sommerse;
- danni causati alla Nave/Natante rimorchiata/o ed alle persone su quest'ultimo trasportate;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia tuttavia opera nei seguenti casi:
 - se il Conducente non è ancora abilitato alla guida ma è provato il superamento dell'esame teorico- pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida per la navigazione svolta in tale data;
 - se il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida per la navigazione svolta in tale data; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione. La Società analogamente presta la copertura qualora il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente della Nave/Natante assicurato a causa del Sinistro stesso.

Art. 2.2.3 - Dove vale la copertura (Estensione territoriale)

L'Assicurazione vale:

- in acqua nell'ambito delle Coste Italiane incluse le isole;
- a terra nell'ambito del territorio Italiano.

La garanzia potrà essere estesa, con il consenso della Società, ai viaggi che la Nave/Natante dovesse intraprendere fuori dai limiti di navigazione stabiliti in Polizza, purché la Nave/Natante risulti classificata per detti viaggi e l'Assicurato paghi i premi relativi ai singoli viaggi prima che essi abbiano inizio.

Come personalizzare la garanzia Responsabilità Civile relativa a Navi/Natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione

Art. 2.2.4 - CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Le clausole aggiuntive descritte di seguito sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di Polizza e sia stato pagato il relativo Premio.

Rinuncia alla Rivalsa per danni causati a cose di Terzi trasportati su unità priva di motore data a noleggio con equipaggio o di Nave/natante ad uso pubblico

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.2.2- Cosa non assicura (Esclusioni), assicura i danni involontariamente cagionati dalla navigazione dello stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati. Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE 2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA A NAVI/NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/scoperti
Art. 2.2.1 Cosa assicura (Rischio assicurato)	Art. 2.2.1. a) R.C. per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private	Massimale indicato in polizza	
	2.2.1. b) Solo per Navi/Natanti adibiti a scuola guida: R.C. dell'istruttore durante le esercitazioni		
	2.2.1. c) Solo per Navi/Natanti privi di motore: - R.C. Conducente/Contraente/ Proprietario a seguito operazioni di carico/scarico da banchina purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici - R.C. per i danni causati dalla partecipazione a regate veliche		
Art. 2.2.4 Clausole aggiuntive a pagamento	Solo per Unità priva di motore data a noleggio con equipaggio o di Nave/natante ad uso pubblico R.C. Contraente /Conducente/Proprietario durante l'utilizzo per noleggio con equipaggio per danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale di Terzi trasportati		

La garanzia Tutela Legale è operante purché sia richiamata nella scheda di Polizza, sia indicato il relativo Massimale e sia stato pagato il Premio.

Art. 3.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)

La Società assicura nei limiti del massimo Indennizzo per Sinistro indicato in Polizza e senza limite di denunce per anno assicurativo, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato da ARAG SE;
- le Spese di giustizia;
- le spese processuali nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di Soccombenza per condanna dell'Assicurato o in caso di transazione autorizzata da ARAG SE;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG SE;
- il contributo unificato se non ripetuto da controparte;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art B.3.2 - Gestione dei Sinistri per ogni grado di giudizio.

Art. 3.2 - Ambito dell'Assicurazione

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti la Nave/Natante descritto in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Locatario, dal Conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti di terzi connessi alla navigazione o alla giacenza in acqua della Nave/Natante;
- 2) controversie relative a danni extracontrattuali, connessi alla navigazione o alla giacenza in acqua della Nave/Natante, cagionati:
 - dal Proprietario/Locatario,
 - oppure
 - da trasportati che siano Familiari conviventi dei predetti,
 - oppure
 - dal Conducente autorizzato,
 a trasportati oppure ad altri soggetti.

Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e Soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile e come previsto dagli Art. B.2.1.3 e B.2.2.3 - Gestione delle vertenze delle Norme che regolano la gestione dei sinistri.

- 3) difesa penale per delitti colposi/Contravvenzioni connessi ad incidente nautico;
- 4) istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di Sinistro;
- 5) assistenza legale per le operazioni di dissequestro della Nave/Natante che, come successivamente si provi, sia solo apparentemente scoperta da Assicurazione obbligatoria, se soggetta all'obbligo della garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria;

- 6) istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del Conducente Assicurato disposto dall'Autorità competente in conseguenza di incidente nautico riferito alla Nave/Natante indicato in Polizza.

In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controversie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del Conducente.

In caso di Sinistro causato da Nave/Natante non identificata/o, non assicurata/o o assicurata/o presso un'Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 283 comma a), b) e c) del Codice, la Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del Massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità definite dalla Legge, l'onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal Conducente autorizzato per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell'Impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Art. 3.3 - Estensioni di garanzia

La garanzia è altresì operante:

- per i Sinistri conseguenti ad eventi verificatisi durante la giacenza a terra, ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza delle operazioni di Varo, Alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma della medesima;
- per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all'Assicurato/Proprietario quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all'uso criminoso della Nave/Natante assicurato: tale estensione opera esclusivamente ove l'Assicurato ottenga dall'Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, oppure sentenza di assoluzione.

Art. 3.4 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

La garanzia non opera:

- se la Nave/Natante non è coperta/o da valida ed operante Assicurazione di Responsabilità Civile per i danni causati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua della stessa;
- in caso di trasporto di persone o cose, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- se il Conducente della Nave/Natante viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione);
- se il Conducente della Nave/Natante viene imputato per guida in stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- per le controversie relative al diritto di famiglia e in materia di successioni e donazioni;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relativi allenamenti, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento della gara salvo che si tratti di regate veliche;
- per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate della Nave/Natante assicurato;
- se la Nave/Natante è usata/o in difformità da quanto indicato nei documenti di immatricolazione, nelle indicazioni del certificato o licenza di navigazione o del Codice della Navigazione;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato d'allarme;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile qualora l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
- se il Conducente non è abilitato alla guida della Nave/Natante;
- nel caso di Nave/Natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di unità data a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'Unità non sia guidata dal Proprietario o da soggetti autorizzati;
- nel caso di Nave/Natante adibita/o a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

- in caso di insufficienza nelle misure e sistemi di Ormeaggio, di ancoraggio e di protezione della Nave/ Natante durante la giacenza in acqua;
- per controversie relative a Nave/Natante adibita/o a servizio pubblico;
- per contestazioni e fatti connessi all'immigrazione clandestina;
- se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di navigazione sotto l'influenza dell'alcool;
- per le vertenze con la Società;
- per i casi di adesione a class action.

La garanzia tuttavia opera se al momento del Sinistro:

- il Conducente non è ancora abilitato alla guida ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida per la navigazione svolta in tale data salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente della Nave/Natante assicurato a causa del Sinistro stesso; è in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.

La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie in materia amministrativa, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 3.2 - Ambito dell'assicurazione punto 6), fiscale e tributaria.

Art. 3.5 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati alla Società entro i termini previsti dall'articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, a condizione che il fatto generatore della controversia si sia verificato nel periodo di validità del contratto e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali o per la violazione di legge amministrativa;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi.

I fatti originanti il Sinistro si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Sono considerate a tutti gli effetti quale Sinistro unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonché le imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.

Art. 3.6 - Dove vale la copertura (Estensione territoriale)

Tutte le prestazioni vengono fornite nell'ambito del territorio italiano.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ scoperti
Art. 3.1 Cosa assicura (Rischio assicurato)	<ul style="list-style-type: none"> le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del caso assicurativo 	Massimale per Sinistro indicato in Polizza	
	<ul style="list-style-type: none"> le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato da ARAG SE 		
	<ul style="list-style-type: none"> le Spese di giustizia 		
	<ul style="list-style-type: none"> le spese processuali nel processo penale; 		
	<ul style="list-style-type: none"> le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di Soccombenza per condanna dell'Assicurato o in caso di transazione autorizzata da ARAG SE 		
	<ul style="list-style-type: none"> le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG SE 		
	<ul style="list-style-type: none"> il contributo unificato se non ripetuto da controparte 		
	<ul style="list-style-type: none"> le spese per la registrazione degli atti giudiziari 		
	<ul style="list-style-type: none"> le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa 		
	<ul style="list-style-type: none"> le spese sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza 		
<ul style="list-style-type: none"> le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta 			

B1 - DANNI ALLA NAVE/NATANTE

Art. B.1.1 - Limite di risarcimento/Indennizzo

Il limite delle obbligazioni della Società è costituito, per i rischi descritti all'Art. 1.1 - Cosa assicura (Rischi assicurati), da un importo pari alla somma assicurata.

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - ai sensi dell'Art. B.1.2 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro - sono a carico della Società, in proporzione della Somma assicurata rispetto a quella che la Nave/Natante aveva nel tempo del sinistro, solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire al netto degli eventuali recuperi, non supera la Somma assicurata; nei detti limiti, e salvo che la Società provi che sono state fatte inconsideratamente, le spese medesime sono a suo carico anche se non sia raggiunto lo scopo.

Art. B.1.2 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato, appena avutane conoscenza deve darne comunicazione alla Società con tutte le informazioni e notizie ricevute e deve richiedere il suo intervento.

Deve inoltre prendere le opportune misure di conservazione, salvaguardare i diritti, le azioni e le eccezioni contro i terzi, provvedere a salvare o rilevare la Nave/Natante e far quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Spetta all'Assicurato di provvedere al versamento della cauzione ed in genere a quanto occorre per riacquistare la libera disponibilità della Nave/Natante colpita/o da sequestro impostole per ricorso di terzi od in connessione ad altro avvenimento a carico della Società.

Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, nonché l'aggiudicazione dei lavori di riparazione debbono essere disposti dall'Assicurato d'accordo con la Società o con i suoi rappresentanti. La Società può intervenire, agli stessi fini di cui ai precedenti comma, senza che per questo gli si possa opporre di aver fatto atto di possesso o di accettazione di abbandono o di riconoscimento di diritti dell'Assicurato.

L'Assicurato, e per esso il Comandante, non può per alcuna ragione rifiutare alla Società, che in caso di danno ne faccia richiesta, di condurre la Nave/Natante in altro porto per riparazioni come previsto all'Art. B.1.5 - Liquidazione delle avarie, di far rimorchiare la nave e di provvedere alle necessarie riparazioni, salvo successivo regolamento a termini di Polizza.

La riparazione definitiva dei danni deve essere eseguita senza ritardo e può essere rinviata solo con il preventivo consenso della Società; comunque se le riparazioni non siano iniziate entro 6 mesi dall'avvenimento la Società non può essere tenuta a rimborsare una somma superiore a quella che sarebbe stata a suo carico se le riparazioni fossero state iniziate entro il predetto termine.

Art. B.1.3 - Inadempimento degli obblighi di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie agli obblighi di avviso o di salvataggio previsti dall'Art. B.1.2 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro - perde il diritto alla indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tali obblighi, o vi adempie senza la dovuta sollecitudine e diligenza, l'indennità è ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

Art. B.1.4 - Liquidazione per Perdita totale e Abbandono della Nave/Natante

In caso di Perdita totale della Nave/Natante la Società risarcirà la somma assicurata.

L'Assicurato può, nei modi e termini di legge, abbandonare la Nave/Natante alla Società:

- a) in caso di mancanza di notizie della Nave/Natante da almeno 4 mesi (Art. 162 del Codice della Navigazione); l'Assicurato deve provare la data della partenza ed il non arrivo della nave;
- b) in caso di distruzione totale della Nave/Natante, o di sua sommersione senza possibilità di rigalleggiamento;
- c) quando la Nave/Natante è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non è riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e la Nave/Natante non può, neppure mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove esistano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;

d) quando l'ammontare totale preventivabile delle spese per le riparazioni dei danni materiali subiti dalla Nave/Natante supera i tre quarti della Somma Assicurata. Dal computo è esclusa ogni altra spesa e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 Codice della Navigazione, le paghe e le panatiche dell'equipaggio, le spese di riparazioni provvisorie.

Resta fermo l'obbligo fatto all'Assicurato, o per esso al Comandante, dagli Art. B.1.2 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro e B.1.5 - Liquidazione delle avarie, di condurre in caso di danno la Nave/Natante in altro porto ove le riparazioni siano più convenienti quando la Società ne faccia richiesta, ed il computo dei tre quarti è da effettuarsi in base alle spese occorrenti per le riparazioni in detto altro porto.

Se la Nave/Natante è stato riparato, l'abbandono non può più avere luogo, ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente Polizza.

L'abbandono deve comprendere inscindibilmente tutte le cose in rischio per la Società al momento del Sinistro che dà luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'Assicurato verso terzi. Il nolo, le merci, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato, ed i compensi di armamento non fanno parte dell'abbandono.

Nel caso che la Società copra solo una parte della valutazione attribuita alla Nave/Natante con la presente Polizza, l'abbandono è limitato alla proporzionale parte delle cose in rischio e dei diritti che relativamente alle cose medesime spettano all'Assicurato verso i terzi.

Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per i viveri, i contributi per le assicurazioni sociali e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualsiasi natura restano a carico dell'Assicurato.

Conseguentemente le dette paghe e spese non sono in alcun caso sopportate dalla Società e qualora i relativi importi fossero stati prelevati dal prodotto di vendita della nave o dei suoi avanzi, debbono essere reintegrati dall'Assicurato.

La presente disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, né sovvenzione dello Stato od altri compensi di armamento.

La Società ha la facoltà, da esercitarsi nei modi e termini di legge, di contestare l'abbandono, liquidando l'intera indennità assicurata per perdita totale.

Art. B.1.5 - Liquidazione delle avarie

Avaria particolare

In caso di Avaria particolare la Società risarcisce i danni e le perdite, secondo le disposizioni che seguono. Nella liquidazione, ai fini del risarcimento, sono ammesse, nei limiti della presente Polizza, soltanto:

a) le spese effettive ragionevolmente sostenute per le riparazioni e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;

b) le spese sostenute ragionevolmente per la sostituzione delle cose perdute o rese inservibili.

Il rimborso di tali spese non può essere reclamato se i lavori di riparazione non siano stati effettuati sotto il controllo e la sorveglianza dei periti nominati dalla Società o dai suoi rappresentanti.

Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio restano a carico dell'Assicurato.

La Società non è tenuta ad indennizzare danni non riparati.

Qualora la Nave/Natante si perda prima che le riparazioni siano effettuate e si proceda alla liquidazione per perdita totale per la Somma assicurata, l'indennizzo per tali riparazioni non è dovuto nemmeno se le stesse fossero state già concordate con la Società e neppure quando il relativo costo, presuntivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato; gli importi che, a questo titolo, fossero stati anticipati dalla Società sono da detrarsi dalla indennità dovuta all'Assicurato per perdita totale.

In deroga all'Art. 535 del Codice della Navigazione le indennità per danni riparati non sono soggette a riduzione per differenze tra il nuovo ed il vecchio.

Avaria comune

La Società risponde, tenuto conto del rapporto tra la Somma assicurata ed il valore della Nave/Natante allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, delle somme dovute dall'Assicurato per contribuzione in Avaria comune.

Anche nel caso di danno di Avaria comune che abbia colpito la Nave/Natante, la Società, in deroga all'Art. 536 Codice della Navigazione, risponde, sempre tenuto conto del rapporto tra la somma assicurata

ed il valore della Nave/Natante allo stato sano risultante dal regolamento di avaria, **soltanto del contributo di Avaria comune ricadente a carico della Nave/Natante**, senza deduzione di franchigia.

La Società riconosce i regolamenti di Avaria comune, fatti a norma della legge italiana od in conformità alle Regole di York e Anversa, se così è previsto nel contratto di noleggio o nelle polizze di carico, e quelli fatti in conformità alla legge ed agli usi del porto di destinazione. **Nei regolamenti fatti in via amichevole la designazione del liquidatore in rappresentanza della nave spetta alla Società.**

Per il computo dell'indennizzo dovuto dalla Società le riduzioni dal nuovo al vecchio si calcolano nelle stesse misure applicate nel regolamento di Avaria comune. Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della Polizza, si farà riferimento al cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Detto cambio vale anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

La Società, tenuto conto del rapporto tra la somma assicurata ed il valore della Nave/Natante allo stato sano preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, rimborsa all'Assicurato le somme dovute a terzi per il salvataggio della nave in conseguenza di Sinistro a termini di Polizza, per la parte di dette somme che, a sensi dell'Art. 497 Codice della Navigazione, è a carico della Nave/Natante.

Avaria particolare e Avaria comune

Quando la Nave/Natante colpito da Sinistro si trovi in porto, ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, **l'Assicurato, e per esso il Comandante, è obbligato a condurre la Nave/Natante, occorrendo anche a rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Nave/Natante continua ad essere in copertura per la garanzia Danni alla Nave/Natante senza aumento di Premio.**

Il Comandante, ed in genere le persone delegate dall'Assicurato, debbono usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio adottando ogni cautela richiesta dalla situazione e prendendo, con la Società o suoi rappresentanti, tutti gli opportuni accordi ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata.

Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della Nave/Natante, le spese per paghe e panatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, sono a carico della Società.

Le stesse spese vengono rimborsate, dopo riparata la Nave/Natante, anche nel viaggio di ritorno, fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

In entrambi i casi se la Nave/Natante procede ad operazioni di commercio, le spese di cui al precedente comma non sono più dovute dalla Società dal momento dell'inizio di tali operazioni.

Durante il tempo in cui la Nave/Natante staziona in un Porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio, o di assistenza, o di arrivo dei mezzi occorrenti per le riparazioni e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e le panatiche dell'equipaggio sono a carico della Società; **se peraltro dette spese sono ammesse in Avaria comune, la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla nave.**

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in un Porto di rilascio le paghe e le panatiche dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo che le stesse siano ammesse in Avaria comune, nel qual caso la Società rimborsa il solo contributo ricadente a tale titolo sulla Nave/Natante.

Si considera Porto di rilascio anche quello di spedizione quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

I danni incontrati dalla Nave/Natante assicurato nel prestare opera di assistenza o salvataggio sono a carico della Società solo per la parte che superi l'importo complessivo di quanto gli enti assistiti o salvati debbono corrispondere all'Assicurato a titolo di risarcimento, **fermo quanto disposto dall'Art. 1.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni).**

Art. B.1.6 - Franchigie

Gli indennizzi dovuti dalla Società, ad eccezione della perdita totale, dell'abbandono e dei danni di Avaria Comune, saranno pagati **previa deduzione della Franchigia fissa indicata sulla scheda di Polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento e che rimane a carico dell'Assicurato.**

Art. B.1.7 - Pagamento delle indennità

La Società paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti

giustificativi necessari, ivi compreso, nel caso di perdita totale della nave e nei casi di abbandono di cui alle lettere a) e b) dell'Art. B.1.4, il certificato di cancellazione della Nave/Natante dalle matricole.

In caso di abbandono ed in quanto siano stati presentati tutti i documenti di cui al precedente comma, il termine di 30 giorni decorre dalla accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso; nel caso di Avaria comune, il termine anzidetto decorre dalla presentazione del regolamento di avaria alla Società.

Art. B.1.8 - Interessi su anticipi effettuati dall'Assicurato

Non sono dovuti all'Assicurato interessi sulle somme da lui pagate in dipendenza del danno, salvo per quella parte di interessi che venga rimborsata in sede di contributo di Avaria comune, come previsto dai precedenti articoli.

Art. B.1.9 - Inchiesta pubblica sul Sinistro

Nei casi di Sinistro, per i quali l'Autorità proceda ad inchiesta per accertamento di eventuali responsabilità, la liquidazione dell'indennità, che potesse essere dovuta dalla Società, resta sospesa fino a chiusura dell'inchiesta; se gli atti sono passati all'Autorità giudiziaria penale, o se vi è denuncia penale a carico di chicchessia, la liquidazione resta sospesa fino a pronuncia definitiva del magistrato penale.

B.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE

B.2.1 - Responsabilità Civile Obbligatoria Navi/Natanti

Art. B.2.1.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

La Denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto fornendo ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice civile e articolo 143 del Codice) e deve contenere:

- il numero della Polizza;
- la data, il luogo e le modalità del fatto;
- l'indicazione delle conseguenze;
- il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

In caso di Furto totale, Rapina o appropriazione indebita della Nave/Natante il Contraente dovrà inoltre fornire alla Società copia della Denuncia presentata alle autorità competenti.

Qualora il Sinistro sia stato aperto su denuncia di un Terzo, al fine di ricordare al Contraente e all'Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la Società invierà una comunicazione al domicilio del Contraente, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro come sopra indicati può comportare per la Società gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile.

Art. B.2.1.2 - Risarcimento dei danni

- In caso di Sinistro che abbia causato danni alle cose, l'impresa che assicura il responsabile del Sinistro, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare l'offerta;
- in caso di Sinistro che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso), l'Impresa che assicura il responsabile del Sinistro formula l'offerta, ovvero comunica i motivi per cui non ritiene di fare l'offerta, entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto l'offerta, l'impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i 15 giorni successivi.

In caso di rifiuto o assenza di risposta la somma corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro cui l'impresa deve procedere all'offerta, oppure comunicare i motivi per cui si ritiene di non farla, sono sospesi ai sensi dell'art. 148 del Codice.

Art. B.2.1.3 - Gestione delle vertenze

La Società può assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale e civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato nella scheda di Polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Società lo richieda espressamente.

B.2.2 Responsabilità Civile non obbligatoria Navi/Natanti

Art. 2.2.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

La Denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto fornendo ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice civile) e deve contenere:

- il numero della Polizza;
- la data, il luogo e le modalità del fatto;
- l'indicazione delle conseguenze;
- il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

In caso di Furto totale, Rapina o appropriazione indebita della Nave/Natante assicurato il Contraente dovrà inoltre fornire alla Società copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

L'inadempimento di uno dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile.

Art. 2.2.2 - Liquidazione dell'indennizzo

La Società paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di determinazione del danno, previo accordo tra la Società e l'Assicurato, sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti e indicati nel precedente Art. 2.2.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 2.2.3 - Gestione delle vertenze

La Società può assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale e civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato nella scheda di Polizza.

Qualora la somma dovuta superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Società lo richieda espressamente.

B.3 - TUTELA LEGALE

Art. B.3.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società o a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135

Telefono 045/8290411 Fax 045/8290557

(045/8290449 per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro)

Mail: denunce@arag.it

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla Denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

Art. B.3.2 - Gestione dei Sinistri

La gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino 045.8290411
- Fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
- Mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

La Società ha la facoltà di cambiare l'impresa alla quale è affidata la gestione dei sinistri Tutela Legale dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite. L'Assicurato, con la presentazione della Denuncia di Sinistro, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con ARAG SE, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'articolo 3.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato) Oggetto dell'Assicurazione, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di ARAG SE.

Una volta ricevuta la Denuncia del Sinistro, ARAG SE metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, ARAG SE provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di ARAG SE, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, ARAG SE tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto**. I 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrale nel caso in cui sia fatto ricorso alla procedura di seguito descritta.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG SE in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale), ferma la possibilità di aderire all'Autorità Giudiziaria,

L'Assicurato potrà scegliere:

- che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato;
- di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da ARAG SE la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state liquidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da ARAG SE stessa in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata ARAG SE sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di ARAG SE.

CODICE CIVILE

Art. 1882 - Nozione (assicurazione)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al *Rischio*, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del Rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il *Rischio* in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del *Rischio*. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del *Rischio* è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del *Rischio* sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore *Rischio* fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'intermediario autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'intermediario autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (1). L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della Responsabilità Civile

omissis

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (1)

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005

Art. 122 comma 3

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

- a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento

del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 170 bis - Codice delle assicurazioni private

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
- 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Art. 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
 - a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
 - b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
 - c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
 - d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
 - d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
 - d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 330, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 162 - Perdita presunta

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia.

Art. 515 - Assicurazione della nave

L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.

Art. 522 - Aggravamento del rischio

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde se, per fatto dell'assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni. Tuttavia l'assicuratore risponde se il mutamento o l'aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l'assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull'avvenimento del sinistro o sulla misura dell'indennità in conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore.

Art. 524 - Colpa e dolo dell'equipaggio

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato. Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo. Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.

Art. 535 - Differenza tra il nuovo e il vecchio

Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.


Art. 536 - Danni di Avaria comune

L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all'assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

unipol.com - unipol.it



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "**Compagnia**").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "**Dati**" o i "**Suoi Dati**"):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l’adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l’adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l’accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l’eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l’analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** - *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l’utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l’assistenza tecnica e garantirLe l’accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”)*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell’ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l’adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'Art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'Art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, "Autorità Giudiziaria"), ente pubblico (di seguito, "Pubblica Amministrazione"), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/ agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

